

CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI COSENZA E IL COMUNE DI SPEZZANO ALBANESE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE EX ART. 14 C.C.N.L. ENTI LOCALI DEL 22.01.2004

L'anno duemilaventidue addì _____ del mese di _____,

TRA

1) **La Provincia di Cosenza**, con sede in Piazza XV Marzo - C.F. 80003710789, rappresentato dall'avv. Giovanni De Rose, in qualità di Dirigente del Settore Personale, rappresentante legale dell'Ente, domiciliato per la sua carica presso la sede;

E

2) **Il Comune di Spezzano Albanese**, con sede in Via Largo Don Bosco, 18 – C.F. 880000290788 rappresentato dalla _____, in qualità di _____ rappresentante legale del Comune, domiciliato per la sua carica presso la sede;

Premesso che:

con determinazione dirigenziale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge e le cui motivazioni ivi indicate costituiscono parte integrante del presente atto, la Provincia di Cosenza ha approvato lo schema della presente convenzione ed autorizzato la stipula;

con deliberazione di G.C. n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge e le cui motivazioni ivi indicate costituiscono parte integrante del presente atto, il Comune di Spezzano Albanese ha approvato lo schema della presente convenzione ed autorizzato la stipula;

Visto che:

- l'art. 14 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 22.01.2004 prevede che "al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza";

- il medesimo articolo definisce i principali contenuti delle convenzioni stabilendo: "La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore."

- l'art. 2, comma 8 del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali stipulato in data 21 maggio 2018 e valido per il triennio 2018/2020, prevede che continuino a trovare applicazione, in quanto compatibili con le previsioni del nuovo contratto, le disposizioni del precedente CCNL;

- l'articolo 17 del C.C.N.L. del 21/05/2018 "Disposizioni particolari sulle posizioni organizzative" ha compiutamente disciplinato le modalità di conferimento di posizione organizzativa a personale operante in regime di convenzione; in particolare, in merito agli oneri economici per gli Enti in convenzione viene stabilito che:

" L'Ente di provenienza continua a corrispondere le retribuzioni spettanti secondo i criteri nello stesso stabiliti, riproporzionate in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e con

onere a proprio carico;

- Il Comune presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni spettanti, con riproporzionamento in base alla ridotta prestazione lavorativa".

Tutto ciò premesso e considerato, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – Oggetto, finalità e profili generali di riferimento

1. La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. del 2004, del dipendente Pappaterra Francesco, già in servizio a tempo indeterminato presso la Provincia di Cosenza, inquadrato nella Cat. Giuridica D, posizione economica D1, Settore Polizia Provinciale, con funzioni di _____ da parte del Comune di Spezzano Albanese, per lo svolgimento di identiche funzioni, durante il normale orario di lavoro.

2. Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL di comparto, in particolare quelle contenute nell'art. 14 CCNL 22.01.2004 e ss.mm.ii e nell'art. 17 del C.C.N.L. del 21/05/2018.

ART. 2 –Durata della Convenzione

La presente convenzione ha durata dal 01/01/2023 al 31/12/2023. Per l'eventuale proroga sarà necessaria la richiesta da parte del Comune di Spezzano Albanese, ferma restando la necessaria autorizzazione da parte della Provincia di Cosenza, previa acquisizione dell'assenso da parte del dipendente.

ART. 3 - Tempo di lavoro di assegnazione

Il dipendente opererà presso il Comune di Spezzano Albanese per n. 12 ore settimanali; le restanti ore dovranno essere svolte presso la Provincia tenendo conto dei turni da concordare con il Settore di appartenenza.

ART. 4 – Gestione del personale in convenzione

1. La Provincia di Cosenza ed il Comune di Spezzano Albanese concordano lo svolgimento del servizio tenendo conto delle esigenze di entrambi gli Enti.

2. Il rapporto di lavoro del personale incaricato sarà gestito esclusivamente dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente di utilizzazione.

3. L'orario di lavoro straordinario svolto presso il Comune di Spezzano Albanese dovrà comunque essere organizzato, in accordo con il personale interessato, in maniera da garantire il buon funzionamento dell'attività dell'Ente di appartenenza e senza arrecare allo stesso eventuali disagi e verrà corrisposto dal Comune di Spezzano Albanese.

4. Le ferie e gli altri congedi saranno concessi previo accordo tra gli Enti, al fine di non pregiudicare le attività lavorative di entrambi.

5. Il Comune di Spezzano dovrà comunicare mensilmente le presenze del dipendente

ART. 5 – Rapporti finanziari

1. I rapporti finanziari tra i due Enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.

2. La Provincia di Cosenza corrisponderà per intero al dipendente interessato il trattamento economico fisso e continuativo spettante in conseguenza della posizione economica posseduta e di quant'altro in godimento e gli incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali;

3. Il Comune di Spezzano corrisponderà direttamente al dipendente gli accessori straordinari.

4. Il Comune di Spezzano provvederà a rimborsare alla Provincia di Cosenza il trattamento economico fisso e continuativo, con i relativi oneri fiscali e previdenziali, in proporzione all'orario di lavoro svolto nell'amministrazione, entro il 10 del mese successivo al pagamento degli emolumenti da parte dell'Ente cedente.

Art. 6 - Revisioni e possibili estensioni temporali della convenzione

Le Amministrazioni possono procedere alla revisione complessiva dei contenuti, e dei profili esecutivi della presente convenzione in prossimità della scadenza, al fine di valutare:

- a) il possibile rinnovo, compatibilmente con le esigenze dell'Ente di appartenenza, previo parere favorevole del relativo Dirigente, ai medesimi patti e per la medesima durata;
- b) una complessiva riformulazione, con definizione di conforme processo approvativo da parte degli organi competenti dell'Amministrazione stessa.

La presente convenzione può essere prorogata, sempre compatibilmente con quanto sopra, al fine di consentire alle Amministrazioni l'adeguata valutazione delle soluzioni esperibili per la gestione delle risorse umane.

ART. 7 - Risoluzione della convenzione

La Convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

1. per cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
2. per scadenza naturale della presente convenzione, salvo proroga di cui all'art. 2;
3. per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
4. per recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati previo preavviso di almeno 15 giorni da parte dell'ente recedente.

ART. 8 – Disposizioni generali e finali

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia degli enti locali.
2. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso secondo i termini di legge.

Lì, _____

Per la Provincia di Cosenza

Per il Comune di Spezzano Albanese

Per accettazione:

Il Dipendente della Provincia di Cosenza
